

DELIBERAZIONE N. 4/2010

OGGETTO 5 - FABBRICATI AVENTI CARATTERE DI RURALITÀ. APPROVAZIONE DEI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI DI BONIFICA.

CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA

B O L O G N A

PROT. N. 139

VERBALE N. 7/CP

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PROVVISORIO
DEL 12 GENNAIO 2010

- - -

Oggi, il giorno martedì 12 gennaio 2010 si è riunito presso la sede consorziale in Bologna, Via S. Stefano n. 56, il Consiglio di Amministrazione Provvisorio nominato ai sensi della L.R. n. 5/2009 e della deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 247 del 22 luglio 2009, convocato con lettera raccomandata del 7 gennaio 2010, prot.n. 12, diretta ai singoli membri, al Presidente ed ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti con il seguente:

ORDINE del GIORNO

- - -

o m i s s i s

- - -

Dall'appello nominale risultano presenti:

1. TAMBURINI GIOVANNI	Presidente	PRESENTE
2. FONTANELLI GUGLIELMO	Vice Presidente	PRESENTE
3. BAIETTI GIORDANO	Consigliere	PRESENTE
4. BONFIGLIOLI VENANZIO	"	PRESENTE
5. CAZZANI GIUSEPPE	"	PRESENTE
6. GABUSI ANDREA	"	PRESENTE
7. MAZZOLI LUIGI	"	PRESENTE
8. PANCALDI MARCO	"	PRESENTE
9. PARISINI PAOLO	"	PRESENTE
10. PERI PIERO	"	ASSENTE
11. VITALI GIORGIO	"	PRESENTE

E' presente il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Emilio Abruzzese.

Hanno giustificato l'assenza i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti Simona Gnudi e Roberto Picone.

Assistono all'adunanza il Direttore Generale Agostino Parigi, il Vice Direttore Generale Paolo Pini, il Direttore dell'Area Amministrativa Gabriele Rosa, il quale esercita le funzioni di Segretario e la Direttrice dell'Area Bonifica in Pianura Francesca Dallabetta.

Alle ore 15.30 il Presidente, riconosciuta validamente costituita l'adunanza ai sensi dell'art. 24 dello Statuto vigente, la dichiara aperta.

Su invito dello stesso vengono nominati Scrutatori, per le votazioni alle quali si dovrà procedere nel corso dell'adunanza, i Consiglieri Andrea Gabusi e Paolo Parisini.

Indi il Presidente procede ad illustrare l'Ordine del Giorno.

o m i s s i s

DELIBERAZIONE N. 4/2010

OGGETTO 5 - FABBRICATI AVENTI CARATTERE DI RURALITÀ. APPROVAZIONE DEI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI DI BONIFICA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PROVVISORIO

Richiamato l'art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con legge 26 febbraio 1994, n. 133, come modificato dall'art. 42-bis del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ed in particolare:

- il comma 1, con il quale è stato previsto il censimento di tutti i fabbricati, o porzioni di fabbricati, rurali e la loro iscrizione, mantenendo tale qualificazione, nel catasto edilizio urbano, che assumerà la denominazione di catasto dei fabbricati;
- il comma 3, con il quale sono state individuate le condizioni che i fabbricati, o le porzioni di fabbricati, destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali;
- il comma 3-bis, il quale stabilisce che ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'art. 29 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

richiamato altresì l'art. 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, *Misure di razionalizzazione della finanza pubblica* il quale dà attuazione al citato D.L. n. 557/93;

visto il D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139, *Regolamento recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali, a norma dell'articolo 3, comma 156, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*, il quale stabilisce le modalità di accatastamento dei fabbricati, o porzioni di fabbricati, rurali relativamente sia alle costruzioni costituenti unità immobiliari destinate ad abitazione sia alle costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività agricola diverse dalle abitazioni;

preso atto che i fabbricati, o porzioni di fabbricati, rurali aventi destinazione abitativa sono censiti alle categorie A e C del catasto dei fabbricati, con attribuzione di autonoma rendita, mentre ai sensi dell'art. 1, comma 5, del citato D.P.R. n. 139/98 le costruzioni rurali strumentali all'esercizio dell'attività agricola diverse dalle abitazioni sono censite nella categoria speciale D/10;

rilevato che ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali l'art. 9, 3 comma, del D.L. 30/12/1993 n. 557 prescrive una serie di condizioni oggettive e/o soggettive;

considerato che il riconoscimento della ruralità assume rilevanza esclusivamente ai fini fiscali, cioè con riferimento alla fiscalità di carattere generale e non in relazione ad un tributo di scopo, qual è il contributo di bonifica;

considerato altresì che dalla normativa sopra richiamata si evince che la rendita attribuita ai fabbricati o porzione di fabbricati rurali è utilizzata agli effetti fiscali solo nelle ipotesi in cui la medesima sia rappresentativa del valore reale e sostanziale del bene e non quando a causa del persistere delle condizioni di ruralità la medesima non corrisponda affatto a detto valore;

richiamati in tal senso i principi in materia di ICI affermati dall'art. 23 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

dato atto che i piani di classifica degli immobili per il riparto della contribuzione trasmessi dai cessati Consorzi di bonifica Reno-Palata e Renana, e tutt'ora vigenti, dispongono per i fabbricati che il contributo di bonifica sia determinato, oltre che in base ad indici di carattere tecnico e idraulico, anche sul parametro economico costituito dalla rendita catastale, nel presupposto che la medesima rispecchi effettivamente il valore dell'immobile;

ritenuto che sarebbe illogico e contraddittorio assumere per i fabbricati rurali come indice di valore del bene proprio quella rendita catastale che il medesimo legislatore ritiene non corrisponda all'effettivo valore del medesimo in presenza del requisito di ruralità stabilito dalla legge;

tenuto conto che i fabbricati rurali o loro porzioni sono pertinenti ai terreni a cui servono e che loro redditività non ha assunto fino ad ora rilevanza autonoma di talché, anche per la determinazione del contributo consortile, i vigenti piani di classifica dispongono che si faccia riferimento al solo reddito domenicale;

rilevato altresì che nonostante tale nuovo accatastamento al catasto dei fabbricati e l'attribuzione di autonoma rendita il reddito domenicale dei terreni continua ad essere esaustivo della redditività delle costruzioni rurali funzionali alle necessità del fondo;

attestato che relativamente ai fondi su cui insistono fabbricati rurali con funzioni abitative o costruzioni strumentali all'esercizio di attività agricole, o anche a porzioni di detti immobili, realizzati sino al 31 dicembre 2004 non è intervenuta alcuna modifica in ordine alle caratteristiche oggettive e sostanziali del beneficio di bonifica individuato dai i piani di classifica degli immobili per il riparto della contribuzione trasmessi dai cessati Consorzi di bonifica Reno-Palata e Renana, e tutt'ora vigenti, e concretamente fino ad oggi usufruito da detti beni e che, pertanto, sarebbe irragionevole imporre un maggiore onere contributivo in presenza dell'attribuzione a detti fabbricati di rendite catastali che non risultano congrue ove sussistano le condizioni di ruralità;

precisato che il non assoggettamento ad autonomo contributo di bonifica nei suddetti termini degli immobili rurali conserva condizioni di temporaneità in attesa degli indispensabili chiarimenti in merito ad una situazione che presenta complessi e delicati elementi di controversia;

preso atto del persistere di detti elementi di controversia, giuste le dichiarazioni di non assoggettamento derivanti dall'Agenzia del Territorio con circolare n. 7/T del 15 giugno 2007, nonché dalle sentenze della Corte di Cassazione, sezione tributaria, n. 7445 del 14 maggio 2003 e n. 11790 del 12 maggio 2008, mentre, in senso contrario, le sentenze della medesima Corte di Cassazione n. 23596 del 15 settembre 2008, n. 15321 del 10 giugno 2008 e, da ultimo, la recentissima sentenza n. 18565 del 21 agosto 2009;

dopo ampia discussione;

presenti 10, votanti 10;

con voti unanimi favorevoli,

d e l i b e r a

di non assumere come parametri al fine della determinazione del contributo di bonifica la rendita catastale e la superficie attribuita ai fabbricati rurali o alle costruzioni strumentali all'esercizio di attività agricole, o anche a porzioni di detti immobili, in presenza dei requisiti di ruralità previsti dalla legge, essendo detti parametri del tutto incongrui per le ragioni sopra esposte;

di ribadire che il non assoggettamento ad autonoma contribuzione di bonifica dei fabbricati aventi requisiti di ruralità nei termini stabiliti con il presente atto si fonda su due precise considerazioni:

1. evitare la doppia imposizione per detti immobili, in quanto il reddito relativo ai fabbricati rurali è già inglobato nel reddito dominicale del terreno;
2. la immutata condizione oggettiva e di fatto della impermeabilità del terreno, certamente non modificata dal semplice accatastamento dei fabbricati rurali al Catasto dei Fabbricati;

di specificare che la citata disciplina transitoria trova applicazione unicamente nei confronti degli immobili esistenti alla data del 1 gennaio 2005, mentre non può trovare applicazione relativamente ai fabbricati, a porzioni di fabbricati, o agli interventi edilizi realizzati successivamente a tale data che alterino di fatto le condizioni di permeabilità del terreno.

di attestare la temporaneità del non assoggettamento ad autonomo contributo di bonifica degli immobili aventi caratteristiche di ruralità, in attesa di un inequivocabile orientamento da parte delle Autorità competenti;

di applicare la suddetta disciplina provvisoria nei confronti di tutti i consorziati che presentino specifica autodichiarazione sull'esistenza delle condizioni di riconoscimento della ruralità per i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati all'edilizia abitativa ovvero per le costruzioni strumentali all'esercizio di attività agricole, salvo il diritto di verifica e controllo da parte del Consorzio ai sensi della disciplina normativa vigente;

di precisare che la suddetta disciplina transitoria trova attuazione esclusivamente nella formazione dei ruoli relativi all'anno successivo la presentazione della autodichiarazione anzidetta;

di impegnare gli Uffici del Consorzio a dare applicazione a quanto stabilito con la presente deliberazione, perfezionando a tal fine le procedure e la modulistica;

di rinviare al futuro, nuovo piano di classifica l'individuazione, con riferimento ai fondi agricoli dotati di fabbricati rurali o di costruzioni strumentali all'esercizio di attività agricole o di porzioni di detti immobili per i quali sussistano i requisiti di ruralità a norma di legge, ed in particolare dell'art. 9, commi 3 e 3-bis, del D.L. n.557/93, come modificato dall'art. 42-bis del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, di un diverso parametro economico per la determinazione del contributo di bonifica.

- - -
o m i s s i s
- - -

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Giovanni Tamburini)
F.to Tamburini

GLI SCRUTATORI
(Andrea Gabusi)
F.to Gabusi

(Paolo Parisini)
F.to Parisini

IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA
Segretario
(Gabriele Rosa)
F.to Rosa

- E' stata pubblicata all'Albo consortile per tre giorni consecutivi dal 20 gennaio 2010 al 22 gennaio 2010.

Sede, 25 gennaio 2010

IL CAPO UFFICIO
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
F.to Salerno

- Ai sensi della L.R. 24 marzo 2004 n. 6 - ha ottenuto il visto di legittimità dalla Regione Emilia-Romagna prot.n. del

- E' copia conforme all'originale agli atti.



IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA
Segretario